

REGOLAMENTO PER L'ARREDO, LE AFFISSIONI PUBBLICHE E L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DELLE SPIAGGE LOCALIZZATE SULL'ARENILE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il presente regolamento disciplina l'arredo, le affissioni pubbliche e l'installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito delle spiagge localizzate sull'arenile del territorio comunale di San Benedetto del Tronto.

Nelle suddette aree, in coerenza con quanto disposto dal punto 12/3 dell'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore di Spiaggia, valgono le seguenti prescrizioni:

- art.1 Le affissioni pubbliche e l'installazione di mezzi pubblicitari sono consentite esclusivamente negli appositi spazi all'uopo previsti sugli elementi di arredo delle spiagge libere, come elencati nel successivo art.3.
- art.2 E' vietata ogni altra forma di pubblicità, specialmente se montata su supporti autonomi, su manufatti persistenti o su elementi di arredo differenti da quelli elencati nel successivo art. 3, con esclusione di installazioni temporanee relative allo svolgimento di eventi e manifestazioni regolarmente autorizzate dalle amministrazioni competenti.
- art. 3 Gli elementi di arredo che possono essere installati nelle spiagge libere sono i seguenti:
- palina indicativa con pannello bifacciale, da posizionare in corrispondenza del ciglio della passeggiata che delimita la spiaggia libera verso ovest;
 - plancia bifacciale di cui un fronte sia riservato all'affissione degli avvisi obbligatori;
 - cestini gettacarta;
 - paline con pannellino bifacciale di delimitazione verso mare, da posizionare sul limite dei 5 metri dalla battigia;
 - cabina di cambio;
 - torretta di sorveglianza, da ubicare in base alle disposizioni contenute nell'ordinanza annuale per la regolazione delle attività balneari.
- art. 4 La disponibilità delle strutture di cui al precedente art.3 sarà assicurata all'Amministrazione comunale anche attraverso la stipula di appositi contratti nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
- art. 5 Sugli elementi di arredo individuati al precedente art. 3 è esclusa sia l'installazione di diffusori scatolari luminosi, che di lettere scatolari a illuminazione diretta o indiretta. E' vietato l'uso di vernici o materiali rifrangenti.
- art. 6 L'individuazione in dettaglio delle caratteristiche tipologiche e dimensionali e della quantità degli elementi di arredo di cui al precedente art.3, oltre alle specifiche dimensioni massime degli spazi ivi presenti e destinati ad ospitare mezzi pubblicitari, è demandata al Settore comunale Lavori Pubblici e Tutela Ambientale, il cui Dirigente provvederà al riguardo con propria determina a seconda delle indicazioni ricevute nei PEG annuali. Tale atto sarà adottato annualmente in base alle mutate esigenze dell'Amministrazione comunale.
- art. 7 Per esigenze di natura estetica la tipologia e le dimensioni degli elementi di arredo di cui alle lettere a), b), d), f), del precedente art. 3 dovranno essere uniformi per qualsiasi analoga installazione sull'intero arenile.
- art. 8 Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di impianti pubblicitari solo se connessa all'assolvimento di servizi di pubblica utilità e comunque previa specifica autorizzazione dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni del Piano Regolatore di Spiaggia e del Piano Regolatore delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità.



REGOLAMENTO PER L'ARREDO, LE AFFISSIONI PUBBLICHE E L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DELLE SPIAGGE LOCALIZZATE SULL'ARENILE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il presente regolamento disciplina l'arredo, le affissioni pubbliche e l'installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito delle spiagge localizzate sull'arenile del territorio comunale di San Benedetto del Tronto.

Nelle suddette aree, in coerenza con quanto disposto dal punto 12/3 dell'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore di Spiaggia, valgono le seguenti prescrizioni:

- art.1 Le affissioni pubbliche e l'installazione di mezzi pubblicitari sono consentite esclusivamente negli appositi spazi all'uopo previsti sugli elementi di arredo delle spiagge libere, come elencati nel successivo art.3.
- art.2 E' vietata ogni altra forma di pubblicità, specialmente se montata su supporti autonomi, su manufatti persistenti o su elementi di arredo differenti da quelli elencati nel successivo art. 3, con esclusione di installazioni temporanee relative allo svolgimento di eventi e manifestazioni regolarmente autorizzate dalle amministrazioni competenti.
- art. 3 Gli elementi di arredo che possono essere installati nelle spiagge libere sono i seguenti:
- palina indicativa con pannello bifacciale, da posizionare in corrispondenza del ciglio della passeggiata che delimita la spiaggia libera verso ovest;
 - plancia bifacciale di cui un fronte sia riservato all'affissione degli avvisi obbligatori;
 - cestini gettacarta;
 - paline con pannellino bifacciale di delimitazione verso mare, da posizionare sul limite dei 5 metri dalla battigia;
 - cabina di cambio;
 - torretta di sorveglianza, da ubicare in base alle disposizioni contenute nell'ordinanza annuale per la regolazione delle attività balneari.
- art. 4 La disponibilità delle strutture di cui al precedente art.3 sarà assicurata all'Amministrazione comunale anche attraverso la stipula di appositi contratti nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
- art. 5 Sugli elementi di arredo individuati al precedente art. 3 è esclusa sia l'installazione di diffusori scatolari luminosi, che di lettere scatolari a illuminazione diretta o indiretta. E' vietato l'uso di vernici o materiali rifrangenti.
- art. 6 L'individuazione in dettaglio delle caratteristiche tipologiche e dimensionali e della quantità degli elementi di arredo di cui al precedente art.3, oltre alle specifiche dimensioni massime degli spazi ivi presenti e destinati ad ospitare mezzi pubblicitari, è demandata al Settore comunale Lavori Pubblici e Tutela Ambientale, il cui Dirigente provvederà al riguardo con propria determina a seconda delle indicazioni ricevute nei PEG annuali. Tale atto sarà adottato annualmente in base alle mutate esigenze dell'Amministrazione comunale.
- art. 7 Per esigenze di natura estetica la tipologia e le dimensioni degli elementi di arredo di cui alle lettere a), b), d), f), del precedente art. 3 dovranno essere uniformi per qualsiasi analoga installazione sull'intero arenile.
- art. 8 Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di impianti pubblicitari solo se connessa all'assolvimento di servizi di pubblica utilità e comunque previa specifica autorizzazione dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni del Piano Regolatore di Spiaggia e del Piano Regolatore delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità.

